



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0011575/U Data: 08/06/2016 14:58
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VII, VIII, II, IV
Commissione Consiliare Permanente e
della III Commissione Consiliare
Speciale

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza in materia di siti inquinati" Reg.Gen.n. 298

Ad iniziativa del Consigliere Giampiero Zinzi
Depositata in data 27 maggio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;

II, IV Commissione Consiliare Permanente e III Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 6 GIU. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

***“INTERVENTI DI BONIFICA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI
MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI SITI CONTAMINATI”***

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi

ATTIVITA' LEG. VA

REG. GEN. N. 298



Consiglio Regionale della Campania

**Relazione ILLUSTRATIVA
alla Proposta di legge**

**“INTERVENTI DI BONIFICA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI MESSA
IN SICUREZZA IN MATERIA DI SITI CONTAMINATI”**

Il Progetto di legge regionale nasce in armonia con il D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui assegna alle Regioni compiti nell'attribuzione dei Valori di Fondo naturale (ISO 19258) per i suoli agricoli, al superamento dei quali scatta l'obbligo di verifica e bonifica.

Allo stato attuale non risulta ancora emanato il Regolamento, previsto dall'articolo 241 del D.Lgs. n.152/2006, relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati.

La determinazione dei vari Valori di Fondo, naturali ma anche antropici per un territorio, o per singola porzione omogenea di esso, dovrebbe essere effettuata a cura delle Istituzioni amministrative competenti sul territorio come prevede la Costituzione, quindi dalla Regione e, per quanto riferibile, dalle Provincie.

Nel caso della Regione Campania, dobbiamo ammettere che nulla in tal senso è stato ufficialmente deliberato, e ciò ad onta persino di centinaia di dati analitici acquisiti negli anni, talvolta nei decenni, addirittura a cura degli stessi organismi operativi regionali quale l'A.R.P.A.C. e di fatto, oltre che dai diversi Dipartimenti Universitari che, sulle tematiche afferenti la qualità fisico chimica di suoli ed acque, lavorano proficuamente.

Pertanto, nelle more di tale vuoto normativo, l'I.S.S. in un parere del 6 novembre 2003 (Prot. n. 51899) ha affermato che si possono adottare i Valori limite previsti dall'allora vigente D.M. 471/99, alle concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti ad uso verde pubblico o residenziale di cui all'Allegato 5 della parte IV, Titolo V del D.Lgs.n.152/06.

Tuttavia l'applicazione ai suoli agricoli delle concentrazioni Soglia di Contaminazione previste per le aree ad uso verde pubblico e residenziale rischia di essere non sufficientemente cautelativo per alcuni contaminanti ed invece eccessivamente restrittivo per altri.

Va da sé che, in questo contesto, assume una particolare rilevanza la definizione dei Valori di Fondo, attribuibili a caratteristiche naturali di tipo chimico-pedologico dei suoli agrari, e la



Consiglio Regionale della Campania

definizione del 'contenuto antropizzato' ovvero della «concentrazione di una sostanza nei suoli derivata sia dal contenuto naturale pedo-geochimico sia dalla moderata immissione diffusa nel suolo» (APAT - ISS, 2006; ISO 19258).

Si è pensato, quindi, di proporre un Progetto di legge che fosse organico non solo dal punto di vista della disciplina dei Valori di Fondo, ma anche che stabilisse un percorso rapido ed incisivo per la bonifica di terreni agricoli contaminati, senza dimenticare l'inadeguatezza del D.Lgs. 152/06 in merito all'uso agricolo delle acque sotterranee e alla inapplicabilità del D.Lgs. 31/2001 per l'autorizzazione all'emungimento delle acque sotterranee (decreto di concessione, condono e sanatoria pozzi).

Ulteriore scopo del progetto di legge è quello di sviluppare e valorizzare l'utilizzazione, anche in via sperimentale, di "tecnologie innovative" per la sorveglianza ed il monitoraggio dei territori e dell'efficacia degli interventi di bonifica.

Il progresso tecnologico è in continua evoluzione, la Campania può costituire un importante laboratorio "diffuso" di tecnologia.

Provo, quindi, a dividere il Progetto di Legge: ***"Interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza in materia di siti contaminati"***, in punti "funzionali":

- La Regione individua nell'A.R.P.A.C. l'Ente che dovrà certificare la contaminazione di un suolo, inoltre, la stessa, avrà un compito sia di supervisione che di intervento in caso di inerzia, oltre che un compito relativo alla trasparenza e alla comunicazione, fino ad oggi, purtroppo carenti.
- I Comuni, sono i primi interessati alle operazioni di bonifica, con precisi compiti di valutazione dei Progetti di Bonifica, con tempi anche certi per la valutazione, altrimenti, rischiano il subentro dei poteri regionali in caso di inerzia.
- La bontà del Progetto di legge è poi la definizione di danno ambientale, sui Valori di Fondo dei suoli e delle acque, fornendo anche i dati per quelle parti del territorio campano già oggetto di studi analitici e di valutazione di istituzioni tecnico scientifiche; per tutti i dati mancanti o insufficienti è dato mandato all' Istituto Zooprofilattico nell'azione di sistema di Campania Trasparente e all'A.R.P.A.C. di fornirli, entro e non oltre diciotto mesi, dalla data di entrata in



Consiglio Regionale della Campania

vigore della presente legge.

- Forte impulso si è voluto dare anche al sistema prioritario per le bonifiche, ovvero quella “*phytoremediation*” (piantumazione di specie vegetali che assorbono e processano i contaminanti, eliminandoli o rendendoli innocui) già usata, ad esempio, per la bonifica della Ruhr in Germania, che è il metodo più idoneo dal punto di vista dell'analisi costi/benefici; in questo modo la Regione Campania si pone anche ambiziosi obiettivi ecologici e di basso impatto per le bonifiche.
- Il Progetto di Legge identifica i soggetti obbligati a sostenere il costo della bonifica, con la possibilità, nelle more, di agire in danno tempestivamente.
- Infine, il Progetto di Legge, si pone anche l'obiettivo di dare una risposta al problema del rogo incontrollato dei rifiuti (da cui deriva il termine “Terra dei fuochi”), sia istituendo un Registro per lo studio di un efficace contrasto, sia cercando di utilizzare altro personale regionale per una puntuale sorveglianza del territorio.

In conclusione, possiamo mettere in evidenza che il Progetto di legge:

All'Art. 1 specifica le finalità e le definizioni;

All'Art. 2 precisa i Siti di interesse regionale;

All'Art. 3 definisce le Funzioni della Regione;

All'Art. 4 determina il Piano di Bonifica dei Siti Contaminati;

All'Art. 5 puntualizza le funzioni dei Comuni;

All'Art. 6 riporta i Poteri sostitutivi;

All'Art. 7 istituisce l'Anagrafe dei siti da Bonificare;

All'Art. 8 prevede gli Accordi di Programma;

All'Art. 9 precisa le modalità di accesso al Credito agevolato;

All'Art. 10 descrivere dettagliatamente le quantificazioni del danno ambientale;

All'Art. 11 prevede le traslazioni delle spese a carico dei soggetti obbligati;

All'Art. 12 prevede l'istituzione del Piano delle aree interessate da abbandono e rogo rifiuti;

All'Art. 13 precisa le attività di sorveglianza ambientale e le funzioni assegnate alla Struttura tecnica dell'A.R.P.A.C.;



Consiglio Regionale della Campania

- All' Art. 14 prevede la decadenza;
- All' Art. 15 precisa le limitazioni per le industrie insalubri;
- All' Art. 16 prevede le Norme transitorie;
- All' Art. 17 sono previste le Sanzioni;
- All' Art. 18 determina le Risorse finanziarie;
- All' Art. 19 sono richiamate le Norme finali;
- All' Art. 20 è determinata la Dichiarazione d'urgenza.

Infine, nella tabella di cui all' Allegato A, sono riportati i dati relativi ai Valori di Fondo.

Il Consigliere

Avv. Giampiero Zinzi



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a valere sulla Missione 08 programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania.

Sono esaminati per la copertura dei predetti oneri economici, anche:

- a) Le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00;
- b) Le riserve di quote, fino al 25 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, determinate con riguardo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente, in relazione a interventi a titolo oneroso, da parte dei Comuni.
- c) I proventi delle sanzioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 7 della presente legge.

Il Consigliere

Avv. Giampiero Zinzi



Consiglio Regionale della Campania

INDICE

Progetto di legge
"INTERVENTI DI BONIFICA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI SITI
CONTAMINATI"

ART. 1
(Finalità e definizioni)

ART. 2
(Siti di interesse Regionale)

ART. 3
(Funzioni della Regione)

ART. 4
(Piano Regionale di Bonifica dei siti contaminati)

ART. 5
(Funzioni dei Comuni)

ART. 6
(Poteri Sostitutivi)

ART. 7
(Anagrafe dei siti da bonificare)

ART. 8
(Accordi di programma)

ART. 9
(Crediti agevolati)

ART. 10
(Quantificazione del danno ambientale)

ART. 11
(Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)

OM



Consiglio Regionale della Campania

ART. 12

(Registro delle aree interessate da abbandono e rogo rifiuti)

ART. 13

(Attività di sorveglianza ambientale)

ART. 14

(Decadenza)

ART. 15

(Limitazioni per industrie insalubri)

ART. 16

(Norme transitorie)

ART. 17

(Sanzioni)

ART. 18

(Risorse finanziarie)

ART. 19

(Norma finale)

ART. 20

(Dichiarazione d'urgenza)



Consiglio Regionale della Campania

Progetto di legge

“INTERVENTI DI BONIFICA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI SITI CONTAMINATI”

ART. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006, definisce la normativa dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica che privata; il riparto delle funzioni amministrative fra la Regione e gli Enti locali; il recupero socioeconomico-territoriale e la messa in sicurezza delle aree contaminate.
2. La Regione, in attuazione delle Direttive Europee in materia, assicura che gli obiettivi di tutelare l'ambiente e di permettere il suo risanamento vengono conseguiti con la bonifica dei siti contaminati e la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi, tenendo conto delle analisi di rischio e fornendo elementi utili a decidere quali contaminazioni presentano maggiori condizioni di pericolo.
3. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come stabilite dall'articolo 240 del D.Lgs. 152/2006.

Qh



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

(Siti di interesse Regionale)

1. Ai fini della bonifica dei siti contaminati, sono di interesse regionale:
 - a) I siti che interessano il territorio della Regione Campania;
 - b) I siti che interessano il territorio delle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento;
 - c) I siti che, per loro caratteristica, possono determinare grave pregiudizio per i beni ambientali e culturali.
2. All'individuazione dei siti, di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale provvede ad accertare l'esistenza delle predette condizioni e a stipulare intese di programmazione e di intervento.
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale sono sentiti:
 - a) I Comuni territorialmente competenti;
 - b) Le Regioni;
 - c) I soggetti responsabili dell'inquinamento, se noti con sentenza passata in giudicato;
 - d) I proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili dell'inquinamento.
4. I soggetti aventi titolo alla bonifica del sito classificato contaminato, entro e non oltre novanta giorni dalla data in cui l'A.R.P.A.C. dichiara che il sito è inquinato, hanno l'obbligo di presentare il progetto di caratterizzazione e bonifica al Comune, nel cui territorio ricade il sito definito contaminato o alla Regione, in caso di sito di interesse regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito della propria competenza la Regione provvede a:
 - a) Censire i siti contaminati.
 - b) Predisporre ed approvare il Piano Regionale di Bonifica dei siti contaminati;
 - c) Definire i criteri e linee guida d'intervento per la Bonifica dei siti contaminati;
 - d) Approvare annualmente il programma di finanziamento;
 - e) Istituire l'Anagrafe dei siti da bonificare;
 - f) Promuovere, per quanto di competenza, le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per il recupero dei finanziamenti d'intesa con gli Enti Locali interessati;
 - g) Definire le modalità di rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente;
 - h) Unificare le informazioni istituzionali;
 - i) Prospettare le attività di censimento dei vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici per intervenire nel recupero di aree di interesse culturale restituendole a una naturale destinazione turistica;
 - j) Identificare i centri di pericolo;
 - k) Definire e attuare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica;
 - l) Controllare gli appalti per la messa in sicurezza e bonifica.
2. La Regione ha la facoltà, entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica dei siti contaminati approvato dal Comune, di richiedere, al Comune competente, che siano apportate modifiche, integrazioni o di stabilire specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
3. Nell'area dichiarata contaminata, ricadente nel territorio di più Comuni, è necessario che i pareri dei Comuni cointeressati siano resi entro trenta giorni, altrimenti varrà il silenzio assenso; il progetto e gli interventi di bonifica, sono autorizzati dalla Regione Campania tramite l'A.R.P.A.C., entro novanta giorni, dalla data di trasmissione del piano di bonifica da parte del Comune interessato.
4. La Giunta regionale, concede contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati.
5. La Giunta regionale approva il regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per:
 - a) Favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto e, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, incentivare gli interventi di competenza dei Comuni;



Consiglio Regionale della Campania

- b) Definire le procedure e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
6. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche di riequilibrio e controllo territoriale, prevede interventi di creazione di aree buffer (fasce-filtro) multifunzionali con vegetazione arborea forestale lungo i perimetri delle principali discariche identificate dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione, mediante esproprio delle aree interessate, per motivi di pubblica utilità e protezione della salute pubblica.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4

(Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati)

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, di seguito PRB, approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione:
 - a) Provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio circoscrivendo un ordine di priorità degli interventi;
 - b) Provvede alla stima degli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
2. Il Piano regionale di bonifica, ai sensi dell'art. 199, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, può essere approvato quale stralcio funzionale del piano regionale dei rifiuti; ha validità triennale e, la Giunta nel corso del triennio, sulla base dell'Anagrafe di cui all'articolo 7 della presente legge, può aggiornare il programma di bonifica a breve termine.
3. Nell'aggiornamento del programma a breve termine del PRB, la Giunta considera:
 - a) I rinvenimenti dei siti di nuova segnalazione;
 - b) I nuovi elementi conoscitivi sui siti, tali da determinare un diverso indice di rischio;
 - c) Il completamento delle operazioni di bonifica;
 - d) Il rafforzamento delle attività di repressione, vigilanza e controllo;
 - e) Il potenziamento della cooperazione e della coesione istituzionale e sociale;
 - f) La sensibilizzazione ed informazione della popolazione.
4. Il PRB dei siti contaminati contiene:
 - a) Elenco dei siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare a breve e medio termine;
 - b) Elenco delle aree vaste con criticità ambientali e sanitarie;
 - c) Stima di massima degli oneri finanziari;
 - d) Linee guida sull'iter procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito;
 - e) Linee guida per le procedure tecniche degli interventi;
 - f) Adozione delle prime misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza;
 - g) Interventi di bonifica e ripristino ambientale.
5. I siti inseriti nel programma di intervento a breve termine sono suddivisi tra:
 - a) Siti per i quali è stato predisposto il progetto di massima di bonifica;
 - b) Siti per i quali è già stata avviata la messa in sicurezza;
 - c) Siti con rifiuti stoccati e in attesa di smaltimento su impianti esistenti o da prevedersi;



Consiglio Regionale della Campania

- d) Siti di prima fascia, per i quali è accertata la contaminazione ed è certificata con analisi la presenza di rifiuti classificati pericolosi ai sensi della Decisione Europea 2000/532/CE, ss.mm.ii., e così come identificati dall'Allegato D, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, riaggiornato al 1 Giugno 2015 e successivi rinnovi;
 - e) Siti di seconda fascia, per i quali la contaminazione in atto è attribuibile esclusivamente in via meramente presuntiva a rifiuti che presentano rischi per la salute e per l'ambiente, richiamando i limiti di riferimento stabiliti nella Decisione 2000/532/CE e dal D.Lgs. 152/2006.
6. Il PRB, tutela la gestione delle acque basata sulla facies chimica e microbiologica delle risorse di origine, pericoli di contaminazione, trattamenti e modalità d'uso delle acque, sulla base della letteratura tecnico-scientifica di settore, del corpus delle linee guida internazionali e dell'esperienza del gruppo multidisciplinare "Acque irrigue", costituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.
 7. La Giunta regionale approva, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, un programma di finanziamento degli interventi da realizzare da parte dei Comuni, in sostituzione dei soggetti obbligati.
 8. Le somme recuperate attraverso le azioni di rivalsa, di cui all'art. 6 della presente legge, vengono introitate dalla Regione in appositi capitoli di previsione delle entrate di bilancio.
 9. La Giunta regionale prevede la priorità, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, dell'utilizzo di sistemi di naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative, ovvero la c.s. Fitoremediation, così come previsto dal D.L. n. 136 del 10/12/2013 e dalla sua conversione in Legge n. 6 del 06/02/2014; tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le Società partecipate dalla Regione che operano in tali settori.
 10. Per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati con utilizzo di fondi regionali, è previsto l'utilizzo di personale specializzato di cui all'art. 13, comma 1 e 2 della presente legge, a seguito di specifici accordi di programma tra Governo e Regione Campania.
 11. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, adotta le modalità di applicazione del regolamento e fissa i criteri di determinazione della misura minima del Fondo, di cui all'art. 5, comma k della presente legge, considerata la presenza dei siti da bonificare sul territorio.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 5

(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito della loro competenza, i Comuni provvedono a:
 - a) Contribuire al funzionamento e all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati;
 - b) Controllare e verificare gli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico dell'A.r.p.a.c. comunicandone gli esiti alla Regione;
 - c) Predisporre gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione;
 - d) Rilasciare le certificazioni di avvenuta bonifica;
 - e) Approvare il progetto, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono in più Comuni;
 - f) Istituire procedimenti semplificati per la rimozione e messa in sicurezza di materiale inquinante in superficie.
 - g) Esercitare il potere sostitutivo;
 - h) Rivalersi degli oneri dell'attività di verifica, monitoraggio, intervento di bonifica, messa in sicurezza e certificazioni di avvenuta bonifica;
 - i) Gestire le conferenze dei servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati.
 - j) Realizzare le operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, anche agendo in danno, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dal D.Lgs. 152/2006.
 - k) Riservare una quota, fino al 25 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, determinata con riguardo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota in un apposito fondo vincolato.
 - l) Deliberare l'obbligo di accantonamento delle quote in capo ai Comuni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.C.).
 - m) Le disposizioni di cui ai commi k, l, non si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, fatta eccezione per i siti di interesse nazionale.
 - n) Al Comune, nel cui territorio è presente il sito contaminato, spetta l'approvazione dei progetti di bonifica entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti medesimi, prevedendo un'apposita conferenza di servizi e si avvale delle competenze dell'A.R.P.A.C. per la valutazione dei progetti di bonifica.
2. I Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti; il censimento è finalizzato all'attivazione di un programma d'intervento per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel piano regionale di bonifica.
3. Le azioni di rivalsa, nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono assegnate all'iniziativa dei Comuni territorialmente competenti.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 6

(Poteri Sostitutivi)

1. L'Assessorato regionale competente, nel caso di inerzia del Comune nell'attuazione d'ufficio, invita il Comune inadempiente a provvedere assegnando un termine massimo di novanta giorni; decorso tale termine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione competente, provvede in via sostitutiva a nominare un Commissario ad acta.
2. I costi per l'intervento di bonifica e dei poteri sostitutivi sono posti a carico del Comune inadempiente, fermi restando gli oneri in capo ai soggetti obbligati.
3. L'Assessorato regionale competente, opera mediante anticipazione delle spese dell'intervento di bonifica a favore del Commissario ad acta per consentire l'immediata operatività.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 7

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:
 - a) L'elenco dei siti da bonificare;
 - b) L'elenco dei siti sottoposti ad interventi di bonifica;
 - c) La descrizione degli interventi realizzati sui siti;
 - d) Gli accertamenti ed i rilievi eseguiti dall'A.R.P.A.C.;
 - e) L'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, assegna compiti e funzioni all'A.R.P.A.C. per la gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 8

(Accordi di programma)

1. La Regione, gli Enti Locali territorialmente competenti, i soggetti obbligati agli interventi di bonifica e i soggetti interessati, stipulano accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione delle azioni medesime.
2. La Giunta regionale promuove accordi di programma con:
 - a) Le Forze dell'Ordine dirette allo sviluppo di attività di controllo ambientale del territorio;
 - b) Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i siti di competenza nazionale;
 - c) Il Ministero della Salute per la programmazione di regolamentazioni o prescrizioni.
3. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire un Osservatorio Tecnico per il Coordinamento dei siti sottoposti a sequestro giudiziario, con la Procura Generale di Napoli e con le Procure di Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere e Nola, al fine di cadenzare la tempistica degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi e testimoniare l'impegno delle Istituzioni nella tutela della salute pubblica.
4. La Giunta regionale provvede, di concerto con il Ministero della Salute e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione di un Regolamento delle acque di falda a uso irriguo, al fine di individuare i valori critici di concentrazione dei componenti chimici.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 9

(Crediti agevolati)

1. La Giunta regionale, in concorso con gli Enti Locali territorialmente competenti e i soggetti interessati alla bonifica, dopo aver stipulato appositi accordi, assume iniziative per definire crediti agevolati con i maggiori istituti di credito e con l'Associazione banche italiane (ABI).
2. Accedono al credito agevolato, esclusivamente, i soggetti che sono iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

(Quantificazione del danno ambientale)

1. La Giunta regionale, in accordo con gli Enti Locali territorialmente competenti, con i soggetti interessati e l'A.R.P.A.C., partecipa alla quantificazione del danno ambientale.
2. Sono considerati siti potenzialmente inquinati, i siti nei quali uno o più valori di concentrazione degli elementi chimici e microbiologici risultino superiori ai valori fissati nell'apposita tabella di riferimento del D.Lgs. 152/06.
3. Sono considerati siti realmente inquinati, i siti nei quali risultino superati i diversi livelli di contaminazione delle matrici ambientali con alta concentrazione della soglia di rischio.
4. I suoli possono essere interdetti al loro utilizzo proprio e bonificati solo dopo l'analisi di rischio, in attuazione della legislazione vigente, artt. 240 e 242 del D.Lgs 152/06, tenendo conto che, i valori di fondo, sostituiscono le soglie di contaminazione nella definizione di sito potenzialmente contaminato.
5. Per i terreni, in attesa di ulteriori studi specifici sui valori di fondo nelle diverse tipologie dei suoli della Regione Campania, si adottano i valori di Fondo derivati dalle indagini ARPAC- ISPRA e già utilizzati dal gruppo di lavoro interministeriale di cui al DM 136 del 23/12/2013; tali dati, sono ricondotti nella presente legge tramite la tabella "ALLEGATO A" e ne costituiscono parte integrante; per tutti i dati mancanti o insufficienti è dato mandato all'Istituto Zooprofilattico nell'azione di sistema di Campania Trasparente e l'A.R.P.A.C. di fornirli, entro e non oltre diciotto mesi, dall'entrata in vigore della presente legge; tali dati saranno inclusi nella tabella "ALLEGATO A" e formeranno parte integrante della presente legge.
6. Per l'idoneità delle acque all'uso irriguo, sulla base delle indicazioni e dei pareri dell'ISS, sono considerati i valori limiti previsti dal DM 185/2003 ed, in caso di superamenti di tali valori o dei valori di fondo di cui all'Allegato A, il conseguente rischio sanitario, sarà valutato dalle Autorità competenti, analizzando l'eventuale accumulo nel suolo e nei prodotti agricoli dei contaminanti di cui sopra.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 11

(Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)

1. Sono obbligati al risarcimento dei danni, dei costi e delle spese, i soggetti che hanno causato l'inquinamento contagiando i siti.
2. Per i soggetti non individuabili, di cui al comma precedente, sono chiamati a sostenere i costi della bonifica, in tutto o in parte, gli altri soggetti obbligati al risanamento.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 12

(Registro delle aree interessate da abbandono e rogo rifiuti)

1. Ciascun Comune della Regione, in osservanza dell'articolo 192 e delle sanzioni di cui agli articoli 255, 256 e 257 del D.Lgs. 152/2006, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo triennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dagli organismi competenti e preposti.
2. Il Piano delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti è pubblicato sul sito web Istituzionale del Comune.
3. In caso di mancato adempimento di cui ai precedenti comma 1 e 2, in via sostitutiva, provvede il Sindaco p.t., nella Sua qualità di Autorità sanitaria locale, determinando contestualmente la perdita del premio di produttività o di servizio per il Responsabile del procedimento inadempiente.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 13

(Attività di sorveglianza ambientale)

1. La Giunta regionale assegna alla struttura tecnica dell'A.R.P.A.C. le funzioni di:
 - a) Analisi dei progetti di bonifica dei siti contaminati approvati dai Comuni;
 - b) Messa in sicurezza dei siti contaminati compresi nel territorio di più comuni;
 - c) Attestazione relativa al completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica approvati;
 - d) Prescrizioni al progetto di bonifica;
 - e) Condivisione in rete dell'Anagrafe dei siti contaminati sui siti web istituzionali dei Comuni;
 - f) Accertamento dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati dai soggetti responsabili;
 - g) Perseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela ambientale;
 - h) Esprimere pareri tecnici sui progetti approvati dai Comuni;
 - i) Aggiornamento dei dati conoscitivi sui siti contaminati;
 - j) Sopralluoghi presso i siti;
 - k) Segnalazioni alle aziende sanitarie locali e alle forze dell'ordine, nonché alle autorità competenti;
 - l) Anagrafica dei siti per i quali è stata completata la bonifica;
 - m) Realizzazione di progetti di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento;
 - n) Coordinamento per il controllo e la vigilanza supplementare con le associazioni di volontariato o gruppi d'interesse;
 - o) Supporto ai soggetti istituzionali e forze dell'ordine;
 - p) Proposte di accordi di programma.
- q) Le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania, già collocati in posizione di disponibilità presso la O.R.M.E.L., nonché i lavoratori provenienti dalle Società regionali operanti nel campo dell'ambiente, sono utilmente impiegate anche per l'assolvimento dei compiti di vigilanza ambientale e di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 14

(Decadenza)

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 4 della presente legge, attiva procedure di revoca del finanziamento se entro sei mesi dalla data di concessione dello stesso non sono state avviate le procedure di esecuzione dell'intervento, ciò al fine del riutilizzo delle somme per ulteriori interventi prioritari.
2. I soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 255 e 261 del D.Lgs. 152/2006, sono esclusi da contributi o finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ed è disposta la revoca o la decadenza immediata dei medesimi.
3. Le imprese riconosciute responsabili per reati ambientali, con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato, non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 15

(Limitazioni per industrie insalubri)

1. Nelle aree vaste individuate dal piano di cui all'articolo 4 della presente legge, è vietato l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe, così come definite dal Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 16

(Norme transitorie)

1. I soggetti che non hanno ancora provveduto ad attivare le procedure di bonifica, sono obbligati ad attivarle, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni o i soggetti interessati concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati e trasmettono gli atti adottati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania e alla Regione presso l'Assessorato competente.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 17

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei Progetti di bonifica e messa in sicurezza è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono accertate e contestate secondo le disposizioni di legge.
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 7 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 18

(Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario 2017/2018, di specifici capitoli denominati:
 - a) Parte corrente - Spese per l'acquisto di beni per l'Anagrafe dei siti contaminati, con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;
 - b) Spese di investimento – Contributi in conto capitale a Comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree contaminate inseriti nel programma annuale di finanziamento da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.
2. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti di cui alla lettere a e b del precedente comma 1, sono determinati, dalla Giunta Regionale, tenendo conto della ricognizione degli interventi, delle competenze attribuite all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania e del personale incaricato, in forza della presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce:
 - a) Le modalità d'uso e la ripartizione dei Fondi di finanziamento Europei;
 - b) Le modalità di suddivisione delle disposizioni finanziarie di cui alla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del d. l. 136/2013, (cd. Terra dei Fuochi);
 - c) Le modalità di distribuzione delle disposizioni finanziarie previste dal Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania del 6 agosto 2012;
 - d) Le modalità di attribuzione dei fondi derivanti da tutte le sanzioni previste dall'applicazione della presente legge.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a valere sulla Missione 08 programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 19

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 con successive modifiche e integrazioni.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 127, comma 2 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO A

I valori di fondo per la Piana Campana sono:

Berillio = 6.3 mg/kg	Tallio = 2.7 mg/kg	Vanadio = 150 mg/kg
----------------------	--------------------	---------------------

Per le acque di falda, si adottano i valori di fondo

Basso corso del Volturno-Regi Lagni

Arsenico = 10 ug/L	Fluoruri = 2875 ug/L	Manganese = 865 ug/L	Ferro = 612 ug/L
--------------------	----------------------	----------------------	------------------

Piana ad Oriente di Napoli

Arsenico = 15 ug/L	Fluoruri = 4000 ug/L	Manganese = 1169 ug/L	Ferro = 732 ug/L
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------

Campi Flegrei

Arsenico = 55 ug/L	Fluoruri = 15100 ug/L	Manganese = 63 ug/L	Ferro = 213 ug/L
--------------------	-----------------------	---------------------	------------------